

# REGOLAMENTO GGI CREMONA 2019

## TITOLO PRIMO

### COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

#### **Art.1- Costituzione (*Integralmente inderogabile*)**

Nell'ambito della Associazione Industriali della Provincia di Cremona e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto della Associazione Industriali. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

#### **Art. 2- Scopi (*Concetti inderogabili con possibilità di integrazioni*)**

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Associazione Industriali della Provincia di Cremona, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita della Associazione Industriali e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

#### **Art. 3 – Attività (*Concetti inderogabili con possibilità di integrazione*)**

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività della Associazione Industriali e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

#### **Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori *(Integralmente inderogabile)***

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Associazione Industriali della Provincia di Cremona.

### **TITOLO SECONDO**

#### **COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

#### **Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza *(parzialmente modificabile)***

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Per ciascuna azienda iscritta a Associazione Industriali della Provincia di Cremona, possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengono alle seguenti categorie:

- titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale
- figlio del titolare, che possa dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale;

E' limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.

***(inderogabile)***

È limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo non superiore a 6 mesi, anche i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, di aziende non aderenti all'Associazione Industriali della Provincia di Cremona. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Con esclusione di elettorato attivo e passivo, potranno altresì far parte del Gruppo tutti i soggetti, espressione di un'azienda associata, anche oltre il limite massimo di 3 componenti, purché in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 2 del presente articolo.

Possono far parte del Gruppo anche i Soci simpatizzanti, privi dei requisiti del comma 2.

I Soci simpatizzanti possono partecipare alle attività del Gruppo, con esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo e di funzioni di rappresentanza.

#### **Art. 6 – Modalità di ammissione (*Integralmente inderogabile*)**

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri della Associazione Industriali della Provincia di Cremona.

#### **Art. 7 – Quota associativa (*Modificabile o eliminabile*)**

È facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio dell' Associazione Industriali.

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza (*Integralmente inderogabile*)**

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste) di almeno tre anni;
- per espulsione deliberata dai Proviviri dell' Associazione Industriali su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio direttivo, previa comunicazione del Presidente.

### **TITOLO TERZO**

#### **ORGANI**

#### **Art. 9 – Elencazione (*integrabile*)**

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

#### **Sezione I - ASSEMBLEA**

## Art.10 – Convocazione e validità *(Parzialmente modificabile)*

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo *(o quarto, o diverso quorum identificato dallo Statuto dell'associazione)* dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno. *(inderogabile)*

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta - anche via posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro 15 giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti (sono ammesse deleghe) in regola con il pagamento delle quote associative *(ove previste)* e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

## Art. 11 - Attribuzioni *(Parzialmente modificabile)*

Spetta all'Assemblea:

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) Determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo. *(inderogabile)*
- d) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo.
- e) Approvare il Bilancio, o rendiconto economico *(inderogabile, ove previsto)*
- f) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative *(ove previste)*.
- g) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche. *(inderogabile)*
- h) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio generale dell' Associazione Industriali della Provincia di Cremona. *(inderogabile)*
- i) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

## Art. 12 - Modalità di votazione *(Parzialmente modificabile)*

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto. Viene ammessa al massimo una delega.

Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

***(inderogabile)***

## **Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art.13 – Composizione *(Parzialmente modificabile)***

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di ventiquattro membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

***(inderogabile)***

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono eleggibili per due mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

### **Art. 14 – Modalità di candidatura *(Modificabile)***

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via posta elettronica accettata - almeno 20 giorni prima della Assemblea alla Commissione Elettorale che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

### **Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio *(Parzialmente modificabile)***

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

**(Inderogabile)**

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

#### **Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni (Parzialmente modificabile)**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - anche posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore. **(inderogabile)**

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto.

Il voto non è delegabile. **(inderogabile)**

#### **Art. 17 – Attribuzioni (Parzialmente modificabile)**

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo **(inderogabile)**

b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.

c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di sei, su proposta del Presidente del Gruppo. **inderogabile**

d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione Industriali, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.

e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;

f) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.

- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5. **(inderogabile).**
- h) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
- i) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Industriali. **(inderogabile)**
- l) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19.
- m) Nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo. (ove previsto)

### **Art. 18 – Dimissioni e decadenza *(Parzialmente modificabile)***

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

**(inderogabile)**

### **Art. 19 – Commissione Elettorale *(parzialmente modificabile)***

La Commissione elettorale è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il **40° anno di età alla data della nomina. *(limite di età inderogabile)***

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento.
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Associazione Industriali. **(inderogabile)**

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

## **SEZIONE III - PRESIDENZA**

## **Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente *(parzialmente modificabile)***

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non compia più del 41° anno di età nell'anno di conclusione del mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza – la quale deve avere il completo inquadramento - e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento. ***(inderogabile)***

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

In conformità con le disposizioni di attuazione e transitorie del Regolamento nazionale, di norma 15 giorni prima dell'elezione, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione relativa al candidato Presidente, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione del completo inquadramento dell'impresa di appartenenza, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei probiviri dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

***(inderogabile)***

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e Presidente è eletto con la maggioranza di presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

*(in caso di mandato biennale il Presidente non è eleggibile per più di due mandati consecutivi)* ***(limiti massimi inderogabili)***

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo. ***(inderogabile)***

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei. ***(limite massimo inderogabile, in caso di adozione di proroga)***

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo. ***(inderogabile, in caso di adozione di proroga)***

Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato. *(in caso di mandato biennale, vale lo stesso criterio)*. ***(limiti massimi inderogabili)***



In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

#### **Art. 21 – Presidente (*modificabile*)**

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi della Confindustria/Associazione/Unione Industriali, di cui è Vice Presidente di diritto.
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Associazione Industriali;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati, Tesoriere e rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione Industriali;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;
- propone al Consiglio Direttivo le eventuali nomine del Tesoriere, dei Consiglieri Incaricati e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione Industriali.

#### **Art. 22 - Vice Presidenti (*Parzialmente modificabile*)**

I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente. (*inderogabile*)

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

In conformità con l'art. 17, lettera d), nella prima riunione successiva all'insediamento, il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, a un Vice Presidente la delega a rappresentare il Gruppo in Consiglio nazionale. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione, inclusa la documentazione aziendale, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina.

### **SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

#### **Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità (*Parzialmente modificabile*)**

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

***(inderogabile)***

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

## **TITOLO QUARTO**

### **GESTIONE**

#### **Art. 24 – Segreteria *(Modificabile)***

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione Industriali con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

#### **Art. 25 – Tesoriere *(Modificabile o eliminabile)***

È possibile, su facoltà del Presidente, proporre al Consiglio Direttivo la figura del Tesoriere predisposta a sovrintendere alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvedere alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

## **TITOLO QUINTO**

### **DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE**

#### **Art. 26 - Scioglimento del Gruppo *(Integralmente inderogabile)***

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera h, e dall'ultimo comma dell'art. 12.

#### **Art. 27 – Modifiche del Regolamento *(Integralmente inderogabile)***

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente dell'Associazione Industriali della Provincia di Cremona.

#### **Art. 28 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione Industriali e controversie *(Integralmente inderogabile)***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione Industriali e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione Industriali della Provincia di Cremona.

#### **Art. 29 – Disposizione transitoria *(Inderogabile con possibilità di integrazione)***

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente dell'Associazione Industriali della Provincia di Cremona. Entro il 2020 la durata del mandato del Presidente e del Consiglio direttivo dovrà essere inderogabilmente di tre anni.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprono cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso. L'abbassamento del limite d'età per l'accesso a cariche direttive entra in vigore dal secondo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2016.

Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrano nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.

***(inderogabile)***